

AVVOCATO GIANLUCA MAGNANI

00041 Albano Laziale (Roma) – Via Virgilio 12 – tel 06.88932892

Fax 06.88932890 – E-mail : avv.gianluca.magnani@gmail.com

PEC: gianluca.magnani@oav.legalmail.it

RACC. PEC

Spett. Le
Università degli Studi di Roma *Tor Vergata*
Via Cracovia s.n.c.
00133 Roma (RM)
direzione.generale@pec.torvergata.it

OGGETTO: diffida - Rif. chiusura ateneo del 26 febbraio 2018

In nome e per conto della FLC CGIL Roma e Lazio con sede in Roma, Via Buonarroti 12, Roma, la quale a mezzo del proprio Segretario Generale Eugenio Ghignoni mi ha conferito formale mandato per la tutela e la cura dei propri interessi, io sottoscritto Avvocato Gianluca Magnani Vi significativo quanto segue:

mette conto anzitutto ricordare che in data 26.02.2018, alle ore 7:50, il Rettore dell'Università degli Studi Tor Vergata, Prof. Giuseppe Novelli, facendo seguito alla nota del giorno precedente (25.02.2018) con cui annunciava per quel giorno la sospensione delle sole attività didattiche per via delle avverse condizioni meteo previste, comunicava all'intero personale, via email, che per gli stessi motivi la suddetta sospensione avrebbe dovuto estendersi ad ogni attività in Ateneo con conseguente chiusura anche degli uffici amministrativi.

Successivamente, l'amministrazione in epigrafe rendeva nota l'intenzione di voler recuperare le ore non prestate dai lavoratori.

Stante quanto sopra premesso, infatti, non può validamente dubitarsi circa il fatto che la vicenda del 26 febbraio sia da inquadrarsi nell'ambito delle ipotesi disciplinate dall'**articolo 1256 c.c.** trattandosi di giorno di chiusura dell'ateneo disposta dalla stessa amministrazione per eventi meteorologici avversi, come tale riconducibile ad ipotesi di impedimento della prestazione lavorativa per causa non imputabile al lavoratore.

Essendo il rapporto di lavoro del personale universitario scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è dunque il cit. art. 1256 del Codice civile, che così recita: *“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso il dipendente ndr), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”*.

La richiamata norma stabilisce dunque che l’obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non a lui imputabile, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità, poi, è solo temporanea (come nel caso di specie), il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Ne consegue che, in siffatta ipotesi, ogni singola unità di personale, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio e quindi non è soggetta ad alcun tipo di recupero (neppure con il ricorso alle ferie).

Da quanto sopra, si evince chiaramente, quindi, che il lavoratore (a prescindere dalla qualifica ricoperta) non è tenuto a recuperi né al ricorso di permessi retribuiti o ferie, per le ore di lavoro eventualmente non prestate. La chiusura dell’ateneo per allerta meteo, rappresenta infatti decisione unilaterale del datore di lavoro (neppure coartata da ordinanze autoritative) rispetto ad una “perenne” messa a disposizione delle energie lavorative da parte del dipendente.

Aggiungasi, oltretutto, che numerosi dipendenti si sono regolarmente presentati quel giorno sul posto di lavoro convinti di dover rendere la propria prestazione lavorativa. Infatti, la scelta di estendere anche agli uffici amministrativi la sospensione prevista sino alla sera prima per le sole attività didattiche risale alle ore 7,50 della stessa mattinata del 26 febbraio, orario in cui buona parte dei dipendenti dell’ateneo in epigrafe erano già in viaggio per raggiungere il loro posto di lavoro.

Orbene in base alle circostanze evidenziate, ai principi di diritto ed alle disposizioni di legge richiamate e nel silenzio delle disposizioni contrattuali di comparto, la sospensione unilateralmente disposta dall’Università di Roma Tor Vergata per il giorno 26 febbraio 2018 deve

essere assimilata a servizio effettivamente e regolarmente prestato con diritto pieno alla retribuzione.

Conseguentemente, stante quanto sin qui esposto, Vi invito e diffido a voler considerare la giornata del 26 febbraio 2018 come assenza dovuta a causa di forza maggiore ex articolo 1256 c.c. con conseguente diritto dei dipendenti dell'ateneo alla ordinaria retribuzione, senza alcuna decurtazione economica o recupero.

Si resta a disposizione per un incontro ai fini della risoluzione bonaria dell'insorta vertenza, restando inteso che decorsi inutilmente gg. 15 dalla data di ricevimento della presente, la FLC CGIL Roma e Lazio, in persona del suo Segretario generale si vedrà costretta ad attivarsi per tutelare i propri iscritti e i lavoratori in tutte le sedi deputate.

Salvis iuribus

Distinti saluti

Albano Laziale, 16.03.2018

Eugenio Ghignoni



Avv. Gianluca Magnani

